

n.ro 899 del 11.07.16

REGOLAMENTO PER LA VIABILITA' INTERNA

Il presente regolamento, composto di n. 2 pagine e di elaborato planimetrico, disciplina l'accesso nonché il pubblico passaggio e lo stazionamento dei veicoli a motore all'interno dell'area (struttura) sede del Distretto 64 Eboli-Buccino in Località Acquarita del Comune di Eboli.

ART.1 - Definizione e natura dell'area soggetta a regolamentazione - norme applicabili

La struttura (che comprende fabbricati, strade interne, marciapiedi e aree verdi) si configura come area privata assoggettata ad uso pubblico in quanto sede di servizi essenziali (ambulatori), urgenti (Continuità Assistenziale - ex Guardia Medica) e continuativi (Hospice), dunque quale area aperta al pubblico transito 24h/24.

Risultano in essa applicabili le norme del **Codice della Strada (CDS)**, approvato con **D.Lvo n. 285 del 30.05.1992 e s.m.i.**, oltre che del relativo **Regolamento di Attuazione**, da cui si intendono in particolar modo mutuati, per la parte normativa ed in quanto applicabili e compatibili con il predetto status di fatto e di diritto della Struttura, gli artt. Del CDS **38** (segnaletica stradale), **157** (arresto, fermata e sosta dei veicoli), **158** (divieto di fermata e sosta dei veicoli), **159** (rimozione e blocco dei veicoli) e l'art. **75** del Regolamento di Attuazione del CDS (campo di applicazione delle norme sulla segnaletica stradale).

I veicoli, sia privati che aziendali, devono necessariamente rispettare la segnaletica di cui all'allegata planimetria (nella quale sono indicati i percorsi di accesso e di uscita e il senso della circolazione interna) e posteggiare negli appositi spazi a disposizione dell'utenza, lasciando libere le aree riservate a specifiche categorie di utenti.

ART.2 - Principi di carattere generale

I dipendenti, gli utenti e tutti coloro che accedono alla struttura sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e delle civili norme di comportamento.

La circolazione dei veicoli al suo interno deve avvenire in modo da non costituire mai pericolo o intralcio per l'attività sanitaria.

In ogni caso dovrà essere salvaguardata la sicurezza stradale, la fluidità del traffico e il rispetto delle aree verdi e dei passaggi pedonali.

Il transito e la sosta devono avvenire negli spazi all'uopo predisposti e in modo tale da garantire che le vie di circolazione e gli accessi restino sempre sgombri, al fine di assicurarne l'utilizzazione in caso d'emergenza o di necessità.

La sosta dei veicoli è consentita solo negli spazi appositamente indicati con idonea segnaletica verticale e/o orizzontale.

L'utilizzo dei parcheggi interni non comporta alcun obbligo di vigilanza, custodia o responsabilità a carico dell'ASL Salerno che in ogni caso non risponde di eventuali danni arrecati ai veicoli in sosta, né si assume responsabilità per il loro furto, in tutto o in parte, né per eventuali accessori od oggetti in essi contenuti.

In ogni caso, con l'accesso alla struttura, i dipendenti, gli utenti e i fornitori si assumono ogni responsabilità per eventuali danni, per cause o fatti a loro riconducibili, prodotti agli altri veicoli, alle persone, agli immobili, alle pertinenze ed alle attrezzature dell'ASL Salerno.

E' fatto assoluto divieto di affiggere manifesti all'interno della struttura, utilizzando solo gli spazi a tanto espressamente destinati (bacheche), al di fuori dei quali si provvederà all'immediata rimozione e segnalazione di avvenuta violazione alla Direzione Sanitaria del Distretto.

ART.3 - Limite di velocità

Anche in assenza di cartelli o segnali indicatori la velocità all'interno della struttura deve essere mantenuta entro il limite di 20 km/h.

ART.4 - Segnaletica stradale

La segnaletica stradale all'interno della struttura è predisposta e/o installata a cura e sotto la responsabilità della Funzione tecnica in conformità alle esigenze di volta in volta rilevate.

ART.5 - Disciplina degli accessi e della sosta negli spazi riservati

I portatori di handicap o i loro accompagnatori, esponendo in maniera visibile all'interno del veicolo l'apposita autorizzazione, possono sostare negli spazi riservati per il tempo necessario alle operazioni di accompagnamento e visita.

La piazzola nello spazio adiacente la cappella è riservata esclusivamente ai mezzi di soccorso e trasporto infermi.

La rampa presente all'uscita della *Sala del Commiato* è riservata esclusivamente ai mezzi delle agenzie funebri, che in nessun caso devono impegnare la sede stradale.

ART.6 - Rimozione forzata dei veicoli

Potranno essere sottoposti a rimozione forzata tutti i veicoli che all'interno della struttura siano posteggiati come di seguito specificato:

- a) negli spazi riservati ai mezzi di soccorso;
- b) al di fuori degli spazi per la sosta e il parcheggio;
- c) in modo da ostruire l'accesso all'ingresso carraio;
- d) in seconda fila, sui marciapiedi, sulle aiuole o zone verdi, sugli attraversamenti pedonali;
- e) negli spazi riservati ai disabili o in aree che ne impediscano l'accesso e/o l'uso;
- f) laddove la sosta costituisce comunque pericolo o intralcio alla circolazione interna.

ART.7 - Esonero da responsabilità

L'ASL Salerno resta completamente esonerata ed esente da ogni tipo di responsabilità o di colpa per eventuali danni che dovessero verificarsi alle vetture, ai loro accessori, alle pertinenze nonché al loro contenuto in conseguenza di eventuale rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi.

